UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--00000--

R.C.D. n. 500 /A

Concessione demaniale n. B/O/ 464 del 6 08 1010 (PR. 17/D.B.)-----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del

lago Maggiore nel Comune di Belgirate alla ditta VILLA CLAUDIA DEI

MARCHESI DALPOZZO, tipologia di concessione: AREE A TERRA

OCCUPATE DA MANUFATTI NON RICONDUCIBILI A BENI CEN-

SIBILI AL CATASTO FABBRICATI E NON RICONDUCIBILI AD

ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO (art. 10 comma 1 lettera b) del

D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) – **DARSENA COPERTA** (art. 10

comma 1 lettera z) del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) - DARSENA

SCOPERTA (art. 10 comma 1 lettera aa) del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e

s.m.i.) - PONTILE FISSO (art. 10 comma 1 lettera 1) del D.P.G.R. 13/R del

28.07.2009 e s.m.i.) – attività d'uso: RESIDENZIALI E CONNESSE. -----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico



della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di
Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dor-
melletto e Arona;
Premesso che:
- la ditta VILLA CLAUDIA DEI MARCHESI DALPOZZO S.R.L., era titola-
re della Concessione Demaniale rilasciata dall'Unione di Comuni Collinari
del Vergante in data 26.02.2014 per l'occupazione di spazi appartenenti al
Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore sul territorio del Co-
mune di BELGIRATE, e precisamente al foglio 1, mappale 220, ad uso "aree
a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto
fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro, darsena coperta
, darsena scoperta, pontile fisso";
- che ai sensi dell'art. 1) della predetta concessione demaniale, la scadenza
della stessa era fissata al 31.12.2018;
- che in data 13.06.2018, (Prot. n. 4211), il Sig. DAL POZZO D'ANNONE
PAOLO, in qualità di titolare della ditta VILLA CLAUDIA DEI MARCHESI
DALPOZZO S.R.L., presentava istanza di rinnovo, ovvero di rilascio di nuova
concessione demaniale, per l'occupazione di beni/spazi appartenenti al De-
manio Pubblico dello Stato ed in particolare del Demanio della Navigazione
Interna del Lago Maggiore, come di seguito indicato:



COMUNE	ATTIVITÀ	DESTINAZIONE	UBICAZIONE	SUPERFICIE	DURATA
		aree a terra occupate			
		da manufatti non			:
		riconducibili a beni			:
BELGIRATE	Residenziali	censibili al catasto	Foglio 1	Mq. 972,36	9 anni
	e connesse	fabbricati e non	mappale 220		
		riconducibili ad			
		attività aventi fini di			
		lucro, darsena			
		coperta, darsena			
		scoperta, pontile fisso			

- la legge Regione Piemonte n. 2/2008 e s.m.i. ha disciplinato la navigazione interna, il demanio della navigazione interna e conferito funzioni agli Enti Locali, rimettendo alla Giunta Regionale la regolamentazione del procedimento per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio idrico (fluviale e

lacuale) per finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali (art. 4, comma 1, lettera j). In tal senso, il Regolamento n. 13 del 28.07.2009 nel disciplinare le procedure per il rilascio della concessione demaniale ha delineato un procedimento, ad istanza di parte, alla quale deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune ove è situato il bene interessato dalla richiesta, consentendo la presentazione di nuove domande concorrenti, nonché di opposizioni e osservazioni, disponendo, nei casi di domande concorrenti, che prevedano un analogo uso dei beni demaniali, il ricorso all'evidenza pubblica (art. 22);------ la Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Settore Attività Legislative e per la Qualità delle Normazioni – con proprio parere reso con nota 30.09.2014 protocollo n 10222/DB0302 all'oggetto "Proroga delle concessioni demaniali: applicabilità dell'articolo 1, comma 18 del D.L. 194/2009 e s.m.i. ai beni del Demanio della navigazione piemontese. Risposta alla richiesta di parere Vs. protocollo 3930/DB1205", ha esplicitato che: -----1) la previsione di una pubblicità e dunque di un confronto comparativo, risponde all'esigenza di gara pubblica;-----2) l'apertura al mercato in base alle disposizioni comunitarie, ovviamente, è garantita anche in casi di rinnovo in quanto questo è comunque assimilabile a una nuova concessione ed è pertanto soggetto ai dettami comunitari;---3) la disciplina regionale sembra essere in linea con il dettato comunitario che richiede comunque la pubblicità e la comparazione delle offerte nonché l'assenza di favoritismi per il Concessionario uscente;-----

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 654 del 22.08.2018 si

stabiliva ai sensi degli art. 22 e 28 del Regolamento regionale n. 13/R del



28.07.2009 e s.m.i., di dare ampia pubblicità nelle forme di legge alla procedura di rinnovo; ------- visto il parere favorevole ai fini idraulici della Regione Piemonte – Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di NOVARA e VERBANIA, giusta determinazione n° A18-298 del 18.02.2020; ------- visto il parere favorevole ai fini della sicurezza della navigazioni Regione Piemonte – Direzione Trasporti – Settore Navigazione Interna e Merci, giusta Determinazione n° 133 del 30.03.2001;------visto il parere favorevole espresso dal Commissariato italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca in data 10.01.2020 prot. 04/2020; ------- richiamata la determinazione n. 405 del 17.06.2020, con la quale, esperita l'istruttoria di rito, si provvedeva all'assegnazione dei beni sopra descritti in favore della ditta VILLA CLAUDIA DEI MARCHESI DALPOZZO S.R.L.; - visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327; ------- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631; - vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.; ------ richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore. ------- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese; ------ visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori; -----



CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., alla ditta: ------VILLA CLAUDIA DEI MARCHESI DALPOZZO S.R.L., con sede in Milano, Piazza Cavour nº 5 (c.f./P.IVA 02275560031), nella persona del legale rappresentante sig. Dal Pozzo D'Annone Paolo (c.f. DLP PLA 42L08 F952G), domiciliato per la carica presso la sede della società, di: -----occupare/mantenere l'occupazione di alcune aree appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese, ubicate nel Comune di Belgirate (VB) ed identificate al Foglio 1 mappale 217-220 per complessivi mq. 919,44, di cui 462,08 mq. riconducibili alla tipologia "Aree a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati e non riconducibili ad attività aventi fini di lucro" (art. 10 comma 1 lettera b) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), 96,76 mq. riconducibili alla tipologia "Darsene coperte" (art. 10 comma 1 lettera z) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), 309,60 mq. riconducibili alla tipologia "Darsene scoperte" (art. 10 comma 1 lettera aa) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) e 51,00 mq. riconducibili alla tipologia "pontile fisso" (art. 10 comma 1 lettera i) del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo dal 2019 al 31.12.2027 (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), -----per la seguente attività d'uso: residenziale e connesse, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate.-----Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga,





la concessione scadrà il 31 dicembre 2027. -----Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2019 è stato determinato in € 6.977,16, ai sensi dell'allegato d del D.P.G.R. n. 13/R. del 28.07.2009 e s.m.i., ed è stato interamente versato dal Concessionario per \in 6.040,51 in data 19.03.2019 e per \in 936,65 in data 9.07.2020; -----I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale nº 13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati dall'ISTAT-FOI). ------Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). ------Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. ---Art. 3 – Si da atto che la garanzia dovuta ammonta a \in 3.933,42, tale importo risulta essere interamente versato dal Concessionario a favore di questo Ente in data 17.05.2012, come da concessione precedente. La garanzia così prestata sarà svincolata, previa istanza del concessionario, al termine della concessione

allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il concessionario ab
bia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione;
Art. 4 – L'area oggetto di concessione risulta già occupata dal Concessiona
rio
Art. 5 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo di qualunque natura, che si rendessero necessarie durante il pe
riodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione
di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso. In particolare il Concessiona
rio, così come indicato negli atti autorizzativi (determinazione n. A18-298 de
18.02.2020 della Regione Piemonte), si impegna all'osservanza delle seguent
condizioni:
a) le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buoi
regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico de
richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per even
tuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stes
se;
b) il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel "Regola
mento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanat
con D.P.G.R. nº 1/R del 29.03.2002, risultare verificato secondo la nor
mativa vigente ed essere assicurato in modo che il suo ancoraggio no
venga meno e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo d
evitare pericolo di deriva;
c) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilit
dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di dan

d) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore.

In particolare il nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello
dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino
deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n.
1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizze-



ne. -----

Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. ------Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessiona-- per il mancato regolare pagamento del canone;------ per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;------ per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;------ per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;------ per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso. ------Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). --- Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione. ------Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concéssionario. -----Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -----Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. ------L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione--Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario. -----

Art. 13 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al con-

cedente ogni variazione di domicilio. -----Art. 14 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene. Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene oggetto di concessione e di accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. ------Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti. -----Art. 16 - Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati. ----Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente. -----In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggio-



re provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'uffi-Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni Art. 17 – Trattandosi di concessione che ricomprende immobili (fabbricati) iscrivibili al N.C.E.U., codesta Ditta dovrà provvedere ai sensi della vigente normativa a regolarizzare la posizione presso il competente Ufficio del Territorio (anche per il tramite di questo ufficio), ricordando che l'accatastamento dovrà essere in capo al Demanio dello Stato e che ai sensi dell'art. 18, comma 3, della Legge 388/2000, con modifica portata in aggiunta all'art. 3, comma 2, ultimo capoverso del D. Lgs 504/92 il soggetto positivo tenuto al pagamento delle imposte (ICI, IMU, etc.) è il concessionario. -----Art. 18 - Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento Regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente. -----Lesa lì, 6 08 2020 Il Responsabile del Servizio Geom. Renato MELONE

Il sottoscritto DAL POZZO D'ANNONE Paolo (c.f. DLP PLA 42L 08 F 952G), in qualità di titolare del-

la ditta VILLA CLAUDIA DEI MARCHESI DALPOZZO S.R.L, avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (manutenzione del bene), 6 (divieto di subconcessione), 67(divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 9 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene) e 17 (imposte). samento effettuato Jentrat.







Estratto di mappa scala 1/2000

